

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 28-10-2020

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO:	Art.11 L.R. n.9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI - 2020 integrazione Regolamento
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 20:00, nella sede delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione D'urgenza ed in seduta Pubblica, Prima convocazione. Presiede la seduta il PRESIDENTE, ALESSANDRO ALBIANO. Sono presenti n. 6 Consiglieri Comunali, come segue:

ALBIANO ALESSANDRO	A	CALDERONE CIRO FRANCESCO	P
LATTUCA ANGELA CARMELA	P	BARBARIA FILIPPO SALVATORE	P
LO SCIUTO GIANLUIGI	P	LA COLLA LUISA	A
DI MARCO MAURO FRANCESCO	P	SCLAFANI SALVATORE	A
PATRICOLA MARIA RITA	P	BARBARIA FILIPPO	A

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, GIOVANNI PANEPINTO.

Il PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno espresso i seguenti pareri:

Parere tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole

La Presidente del Consiglio Comunale da lettura della proposta avente ad oggetto” Art.11 L.R. n.9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI - 2020 integrazione Regolamento;

Nessuno chiede di intervenire;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano di n. 6 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto” Art.11 L.R. n.9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI - 2020 integrazione Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano di n. 6 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dotare il presente atto della clausola della immediata esecuzione, ai sensi della L.R. n. 44 art.12 e successive modifiche ed integrazioni.

Alle ore 20,32 la seduta è chiusa.

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 24-10-2020

Oggetto:	Art.11 L.R. n.9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI - 2020 integrazione Regolamento
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ufficio proponente: SINDACO

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 24-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Anita Cicoria

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 24-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO Anita Cicoria

PROPOSTA

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Cefalà Diana, la predetta norma ha, tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi €. 55.570,41, cui seguirà la distribuzione di una riserva di € 52.700.000;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente (Allegato "A"), che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali **entro e non oltre il termine del 30 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto,;**

Visti i vari decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei ministri recante, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 9 del 23.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia, con la quale in riferimento al Comune di Cefalà Diana, sono adottate ulteriori misure contenimento per la gestione dell'emergenza COVID-19 tra cui al punto b) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva la erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

Sentita la Direttiva del Sindaco, con la quale l'amministrazione fornisce il necessario atto di indirizzo relativamente all'ampiezza delle agevolazioni da riconoscersi a valere sul Fondo Perequativo, la cui determinazione richiede l'esercizio della discrezionalità politica;

Considerato che la Direttiva verbale del Sig. Sindaco con la quale in riferimento ai tributi locali TARI si è condiviso l'avviso del Settore tributi relativamente alla necessità che occorra riconoscere i benefici di cui all'art.11 cit. in particolare:

- in riferimento al tributo **TARI** riconoscere i benefici di cui all'art.11 cit., agli operatori economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO indicati espressamente nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a cui è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19 che la misura della riduzione del tributo dovuto per il 2020, riferito alla quota variabile e fissa debba assumere il valore del 100%;
- agli operatori economici che non è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO, a cui è non è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, che abbiano subito cali di fatturato di almeno il 25% documentabili rispetto alla annualità precedente, che la misura della riduzione del tributo dovuto per il 2020, riferito alla quota variabile e fissa debba assumere il valore del 90%;

Dato atto che nella medesima direttiva è stabilito che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Cefalà Diana creditore della correlativa partita di entrata, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'*an* che nel *quantum*, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Cefalà Diana a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "*atto amministrativo di impegno relativo al contributo*" *de quo*;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, ciò determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente proposta di deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Cefalà Diana e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere *sub a)* e *b)*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09.09.2014 modificato con deliberazione n24 del 11/08/2017;

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della TARI, all'art. 1 c. 660 dispone che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

Tenuto conto che ai fini dell'attuazione della direttiva verbale del Sig. Sindaco verbale occorre integrare:

1. il Regolamento TARI, attraverso l'inserimento del seguente articolo

Art. 28 bis -
“Misure straordinarie vevoli per
il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate
all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020”:

Comma 1 - Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, **individuate** dal D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività commerciali identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, a cui è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 100% sia nella quota variabile che fissa;

Comma 2- Per il solo anno 2020, alle categorie di utenze non domestiche **non individuate** dal D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, a cui non è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, che abbiano registrato cali di fatturato di almeno il 25% documentabili, rispetto alla annualità precedente, la tassa è ridotta nella misura del 90%;

Comma 3 - L'agevolazione di cui al presente articolo è cumulabile con altre riduzioni e agevolazioni nel limite del 100% del tributo rivolto alle utenze non domestiche di cui al presente regolamento.

Comma 4

- L'agevolazione di cui al precedente comma 1-2, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 è riconosciuta d'Ufficio.

Per le utenze che abbiano registrato cali di fatturato di almeno il 25% documentabili rispetto alla annualità precedente, il riconoscimento è subordinato ad apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R 445 /2000 dell'interessato da presentarsi entro il termine del 30 gennaio 2020.

Comma 5- La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Cefalà Diana e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella

pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1-2, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso. Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

Visti i regolamenti su citati

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9

Visto il regolamento di contabilità

Visto il bilancio 2020/2022 esecutivo

Tutto ciò premesso

Si Propone al Consiglio Comunale

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati di:

MODIFICARE il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale²⁹ del 09.09.2014 modificato con deliberazione n24 del 11/08/2017, attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 28 -bis

“Misure straordinarie vevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020”:

Comma 1 - Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, **individuate** dal D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, a cui è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 100% sia nella quota variabile che fissa;

Comma 2- Per il solo anno 2020, alle categorie di utenze non domestiche **non individuate** dal D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, a cui non è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, che abbiano registrato cali di fatturato di almeno il 25% documentabili, rispetto alla annualità precedente, la tassa è ridotta nella misura del 90%;

Comma 3 - L'agevolazione di cui al presente articolo è cumulabile con altre riduzioni e agevolazioni nel limite del 100% del tributo rivolto alle utenze non domestiche di cui al presente regolamento.

Comma 4

- L'agevolazione di cui al precedente comma 1-2, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021 è riconosciuta d'Ufficio.

Per le utenze che abbiano registrato cali di fatturato di almeno il 25% documentabili rispetto alla annualità precedente, il riconoscimento è subordinato ad apposita dichiarazione dell'interessato da presentarsi entro il termine del 30 gennaio 2020;

Comma 5- La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della

L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Cefalà Diana e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1-2, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.

Il Sindaco

IL PROPONENTE

F.TO GIUSEPPE VIRGILIO CANGIALOSI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO ALESSANDRO ALBIANO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO ANGELA CARMELA
LATTUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI PANEPINTO

Affissa all'Albo Pretorio il **29-10-2020**

L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, li **28-10-2020**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il **29-10-2020**, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, li **29-10-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO GIOVANNI PANEPINTO

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal **29-10-2020** al **28-11-2020**, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, li **30-11-2020**

L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO GIOVANNI PANEPINTO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **28-10-2020**

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, li **28-10-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO GIOVANNI PANEPINTO
